

118 15702/13

# TRIBUNALE DI BARI

VERBALE DI UDIENZA COLLEGIALE DEL GIORNO

CRONOL.

Innanzi al Tribunale composto dai signori magistrati:

1° Dott. *Magelli* Presidente

2° Dott. *Reffino* Giudice

3° Dott. *De Polve* Giudice

con l'assistenza del segretario giudiziario, è stata chiamata dall'Uff. ciale giudiziario la causa

T R A

+ all.

*cf*

*Bene di*

*E' presente, per la BEE di Bari P. An.*

*il quale si costituisce in giudizio depositando un verbale con memoria, che recita, ed alla quale integralmente si riporta. Anzi alla presente istanza, av. P. An. della pratica prima, 1° dott.*

*E' presente per i reclamanti, l'Av.*

*il quale si riferisce a tutto quanto dedotto e domandato in reclamo chiedendosi l'accoglimento, con ripeto di sperare avere eccezioni e domande perche' approfondite*

principalmente nel titolo che,  
come illustrato in reclamo e come  
documentalmente dimostrato dagli  
altri prodotti (cambio di intesto),  
il contenuto di emulsione anticorrosiva  
non è né patente o titolo di  
"fasele" come erroneamente ritenuto  
ex adverso, ma è né patente o  
titolo di "commissione" ed, in  
quanto tale, rientra nelle previsioni  
dell'art. 1 L. 108/98 ai fini della  
determinazione dell'intervento esecutivo.

L'avv. impugna i contenuti su indicazione  
in probatoria quanto al adempimento ed  
insiste nel rigetto del reclamo e la conferma  
dell'ordinanza emessa in data 01/10/2014 dalla  
dott.ssa Perulli, il tutto con vittoria di spese e  
compensi di lite.

Il Tribunale

avv. [firma]

Il Pubblico

Il Tribunale di Bari II Sez. Civ., riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:

dott. Nicola Magaletti                      Presidente rel.

dott. Antonio Ruffino                      Giudice

dott. Michele De Palma                      Giudice

per decidere sul reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. proposto da                      +3 avverso

l'ordinanza dell'1.10.14 del G.E. del Tribunale di Bari, dott.ssa Pasculli, che rigettava la richiesta di sospensione della procedura esecutiva immobiliare n°62/14 avanzata dagli odierni reclamanti con ricorso ex art.615 c.p.c..

Letto il reclamo suddetto e la memoria di costituzione della resistente Banca di Bari; esaminati gli atti e sentito il relatore.

**Osserva**

Il reclamo proposto è fondato e va accolto non potendosi condividere la tesi del primo giudice secondo la quale la commissione (o penale) per estinzione anticipata del credito alla stregua di quanto previsto dall'art. 1, V co. L.108/96 a tenore del quale "per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito".

La Corte di Cassazione con la nota sentenza n°350/13 ha stabilito che "ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche

Rep. 8059 / 14

lg

a titolo di interessi moratori".

Ne consegue che ai fini della verifica della usurarietà del tasso convenuto nel contratto di mutuo deve tenersi conto non solo del tasso di interessi convenuto ma anche di tutti gli altri costi previsti in contratto, sia quelli certi che quelli eventuali quali possono essere gli interessi moratori (dovuti in caso di inadempimento nel pagamento delle rate di mutuo) e la commissione per estinzione anticipata.

Per quanto attiene poi a quest'ultima commissione deve rilevarsi che, sebbene sia determinata in misura percentuale sul capitale residuo, ai fini dell'accertamento dell'usuraietà del tasso il calcolo deve essere operato con riferimento al capitale concesso a mutuo dovendosi aver riguardo al momento in cui le condizioni contrattuali vengono pattuite, così come prescrive la legge, considerato anche che in ipotesi ben può accadere che l'estinzione anticipata venga richiesta a distanza di qualche giorno dalla conclusione del contratto.

La necessità di cumulare gli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata appare viepiù evidente nel caso di specie in cui tale commissione per contratto è dovuta anche in caso di risoluzione per inadempimento del mutuatario.

Alla stregua di tali considerazioni deve dunque sospendersi la procedura esecutiva considerato che: il tasso convenuto (dato dalla sommatoria del tasso convenzionale, dell'ulteriore percentuale dello 0,50% per la mora, dello 0,25% per commissioni di istruttoria e dell'1,50% per estinzione anticipata) è pari al 7,40%, superiore dunque al tasso-soglia che all'epoca in cui fu stipulato il contratto di mutuo era del 6,255% con conseguente gratuità del mutuo;

il credito dei reclamanti a titolo di ripetizione di interessi indebitamente pagati è di gran lunga superiore a quello vantato dalla reclamata sicché esso incide sullo stesso diritto di quest'ultima di agire in via esecutiva.

P.Q.M.

Il Tribunale, in riforma del provvedimento reclamato sospende la procedura esecutiva sopra indicata.

Bari 1.12.14

Il Presidente



12/12/14  
